

Sentenza del 16/03/2005 n. 5747 - Corte di Cassazione Sentenza del 16/03/2005 n. 5747 - Corte di Cassazione

Intitolazione:

ICI - Esenzioni - Caserma locata alla Guardia di Finanza - Spettanza - Esclusione.

Massima:

Un immobile dato in locazione alla Guardia di Finanza ad uso caserma non e' esente da ICI perche' la Guardia di Finanza, non essendo assoggettata ad IRPEG, non rientra fra i soggetti passivi di cui all'art. 87 TUIR e in secondo luogo perche' gli immobili utilizzati come caserme delle Forze armate dello Stato non sono "destinati esclusivamente ad attivita' recettive". *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Testo:

Svolgimento del processo

Il Comune di Vigevano propone ricorso per cassazione (notificato il 17-20 febbraio 2004 e depositato il 2 marzo 2004), articolato in un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano, depositata il 15/9/03, che, in riforma della pronuncia adottata in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale di Pavia, ha accolto l'impugnativa di un avviso di liquidazione Ici per l'anno 1997, proposta da L.B., ritenendo spettare al contribuente, in relazione ad un immobile locato alla G.d.F. e destinato a caserma della tenenza di Vigevano, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera I), del D.Lgs. n. 504/1992, in quanto si tratta di immobile avente "destinazione ricettiva".

Resiste il contribuente con controricorso. Nell'imminenza dell'udienza, il Comune ha depositato una memoria ex art. 378 del codice di procedura civile.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo il Comune di Vigevano censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione dell'art. 7, comma 1, lettera I), D.Lgs. n. 504/1992, in relazione all'art. 87, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986, e dell'art. 229 del D.P.R. n. 189/1986, nonche' sotto il profilo del vizio di motivazione contraddittoria.

Il ricorrente nega che sussistano i presupposti per l'applicabilita' della suddetta norma di esenzione ed in particolare lamenta l'erroneita' della decisione in quanto il giudicante avrebbe ritenuto la nozione di "caserma" corrispondente a quella di "alloggio", per gli effetti di cui alla norma applicata, senza tener conto che l'art. 229, D.P.R. n. 189/1986 (in vigore nel periodo cui l'avviso di liquidazione si riferisce) chiaramente distingue, quanto agli immobili nella disponibilita' della Guardia di Finanza, tra le due suddette destinazioni d'uso.

Cio' a prescindere dall'assorbente considerazione secondo cui, nel caso di immobili comunque adibiti ad alloggi di militari, si sarebbe al di fuori dell'ipotesi - cui la norma si riferisce - di "attivita' ricettiva" esercitata da parte di un ente non commerciale. Rileva, infine, che - a tutto voler concedere - difetterebbe, nella fattispecie, il carattere di esclusivita' dell'utilizzo a fini ricettivi, pure richiesto dalla norma di esenzione.

1.1.- Il ricorso e' fondato.

L'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992 dichiara esenti dall'Ici, per quanto qui rileva, "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' (...) ricettive (...)".

Il citato art. 87 del Tuir, ricompreso nel titolo II (Imposta sul reddito delle persone giuridiche), indica, alla lettera c), "gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali".

La Commissione tributaria regionale di Milano, muovendo dal presupposto che la Guardia di Finanza, conduttrice dell'immobile, "non puo' essere considerato un ente commerciale in quanto svolge solo attivita' istituzionale e tenuto (conto) che l'immobile di cui trattasi e' destinato (...) ad uso ricettivo del personale dipendente", essendo in fatto pacifica

la sua destinazione a caserma, giunge alla conclusione che al contribuente spetti, di conseguenza, l'esenzione dall'Ici prevista dal citato art. 7, comma 1, lettera D.Lgs. n. 504/1992.

La tesi del giudice di merito non puo' essere condivisa.

1.2. - Va in primo luogo escluso che la Guardia di Finanza possa ritenersi compresa tra i soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U. delle imposte sui redditi, cui la norma di esenzione fa riferimento.

La suddetta norma del Tuir, inclusa - come si e' detto - nel Titolo II (Imposta sul reddito delle persone giuridiche), sotto la rubrica "Soggetti passivi" elenca infatti categorie di persone giuridiche, pubbliche e private, tutte assoggettate all'Irpeg, mentre non vi e' dubbio che la Guardia di Finanza e' sicuramente esente da tale imposta, quale amministrazione militare dello Stato, ai sensi del successivo art. 88 dello stesso Testo Unico.

Ne discende che gli immobili utilizzati dalla Guardia di Finanza non possono rientrare, in via generale, nella previsione dell'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/1992.

1.3. - In ogni caso, ed a tutto voler concedere, e' evidente che un immobile utilizzato dalla Guardia di Finanza, cosi' come da qualsiasi corpo militare dello Stato, per i propri fini istituzionali non puo' sicuramente considerarsi come destinato esclusivamente allo svolgimento di attivita' ricettiva, cosi' come richiesto dalla norma di esenzione, proprio in considerazione della particolare natura dei compiti affidati alle Forze armate.

2.- Il ricorso va pertanto accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo' essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 del codice di procedura civile, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Attesa la particolarita' della fattispecie, si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensando le spese.